



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI
PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio IV Ex DGSA - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso
veterinario

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

ISTITUTI
ZOOFILATTICI
SPERIMENTALI
LORO SEDI

e p.c.

ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITA'

Viale Regina Elena, 299

00161 Roma

Fax : 0649387101

protocollo-centrale@iss.mailcert.it

Oggetto : Circolare concernente misure sanitarie da adottare in caso di malattia emorragica virale (MEV/RHD) – Manuale Operativo. Strategia vaccinale e impiego di vaccini stabulogeni.

In relazione all'oggetto si fa seguito con la presente all'emanazione della **Circolare concernente misure sanitarie da adottare in caso di malattia emorragica virale (MEV/RHD) – Manuale Operativo (prot DGSAF 7841/2014)**.

Tra le suddette misure la Circolare e il relativo manuale operativo fanno riferimento alla necessità di applicare nelle aziende epidemiologicamente correlate ad allevamenti sede di focolaio, qualora la correlazione sia di tipo funzionale (filiera organizzata) o geografico/territoriale, in particolare quando l'allevamento sede di focolaio insiste in aree ad alta densità di allevamenti, e in quelle rintracciate a seguito di evidenza di spostamento di animali, persone, mangimi, automezzi, attrezzature e altri materiali adeguate misure di biosicurezza, buone pratiche di allevamento, vaccinazione e controlli diagnostici in allevamento (Manuale, punto 4.a,b,c), con esclusione dei controlli sierologici (Manuale. Punto 4.d).

Con riferimento alle misure vaccinali il Manuale Operativo (sezione C, paragrafo 2.3.1) raccomanda, al fine di garantire la miglior protezione anticorpale e evitare nel contempo la selezione di ceppi virali a maggior virulenza, l'utilizzo di vaccini omologhi rispetto al ceppo virale causale (RHDV1 o RHDV2) eventualmente ricorrendo, laddove non vi fossero prodotti registrati disponibili, alla preparazione ed utilizzo di vaccini stabulogeni.

Considerato che nessuno di Codesti Istituti risulta autorizzato alla produzione di vaccini stabulogeni per la malattia emorragica virale del coniglio, si chiede ai sensi dell'art. 3, comma 4 del DM 287/1994, di comunicarne alla Scrivente Direzione al recapito dgsa@postacert.sanita.it l'eventuale capacità produttiva e di presentare al Ministero della Salute – Ufficio IV DGFAF e all'Istituto Superiore di Sanità lo specifico protocollo di produzione seguito, nei tempi più brevi possibili, dalla sua messa a punto.

Il Direttore Generale
*F.to Gaetana Ferri

**“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”.*

Responsabile del procedimento:
Alessandra Perrella – 06.59946822
email: a.perrella@sanita.it